

Prot. n° 1765/18

TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO

Il giorno 31-5-2018, nella sala riunioni della Presidenza, il Presidente del Tribunale, dott. Michele Russo, e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, avv. Marco D'Errico, sottoscrivono il Protocollo d'intesa che segue.

SPESE STRAORDINARIE

PROTOCOLLO D'INTESA CON IL FORO

La premessa da cui muove il presente protocollo è quella di ridurre in via preventiva il contenzioso prevedendo un assegno di mantenimento, voce certa nel *quando* e nel *quantum* e comunque immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata gestione del budget di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al coobbligato e di possibile conflitto. In quest'ottica la determinazione dell'assegno di mantenimento tiene conto di quelle che già erano le spese correnti della famiglia coesa (come, ad esempio, anche quelle per la baby-sitter) che le parti hanno l'onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi.

Al di fuori di queste vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché imprevedibili nell'*an* ma anche perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel *quantum* ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto consequenziali a scelte già concordate fra i genitori (ad esempio, libri scolastici di testo o acquisto di farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle subordinate, invece, al consenso di entrambi i genitori.

Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria, eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, barbiere ecc.).

Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;

Michele Russo

Marco D'Errico



spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica; acquisto di PC o tablet; centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio; vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; master e corsi di specializzazione; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida; spese per la RC e bollo auto; regali per feste di compleanno; ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche; cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia; cure termali;

spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.

Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il Presidente del Tribunale

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino

dott. Michele Russo



avv. Marco D'Errico

